

= circolare n. 4

16.07.2009

= scadenziario

+ 16 luglio +

- Versamento ritenute IRPEF dipendenti, co.co.co e lavoratori autonomi operate in giugno 2009

- Versamento della 1° rata, maggiorata degli interessi del 0,4%, delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi

Gentili Signore ed Egregi Signori,

la manovra d'estate di quest'anno ha introdotto poche novità e agevolazioni auspicate per le società e spesso si tratta di promesse di cui le imprese possono godere soltanto in un o due anni. Le novità di maggiore interesse della manovra d'estate 2009 sono la c.d. agevolazione "Tremonti-ter" e la limitata compensazione del credito IVA.

+ 1. Manovra d'estate 2009 +

L'agevolazione Tremonti-ter della manovra d'estate prevede un'esclusione dalla tassazione del 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature effettuati nel periodo 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010. = pagina 2

La compensazione del credito IVA per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. = pagina 2

La manovra estiva ha introdotto una presunzione di evasione relativamente agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute in Stati a fiscalità privilegiata e non dichiarate nel Quadro RW del Modello UNICO. = pagina 3

+ 2. Varie +

Con decreto legislativo 188/2008 i produttori e distributori di pile e accumulatori devono iscriversi nel relativo registro alla camera di commercio. = pagina 3

+ 1. Manovra d'estate 2009 +

1. Tremonti-ter

Con l'incentivo Tremonti-ter sono agevolati i soli titolari di reddito d'impresa. In pratica possono usufruire dell'incentivo quelli che siano in contabilità ordinaria o semplificata:

- le imprese individuali;
- le società di persone e soggetti equiparati (Snc, Sas);
- le società di capitali (Spa, Sapa, S.r.l.).

Sono esclusi dall'incentivo i lavoratori autonomi e gli agricoltori.

Per l'individuazione dei beni oggetto dell'investizione e della correlata agevolazione occorre fare riferimento ai macchinari ed apparecchiature comprese nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. Soltanto i macchinari e le apparecchiature ricomprese all'interno della suddetta divisione potranno godere del beneficio agevolativo. Dovrà trattarsi di beni strumentali, cioè ammortizzabili.

Gli investimenti devono essere effettuate dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010. L'agevolazione consiste in una variazione in diminuzione del reddito pari al 50 per cento del valore degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta. La predetta variazione vale a decorrere dal periodo d'imposta 2010. In altre parole, la detassazione è applicabile – per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare – a partire dal periodo d'imposta 2010, quindi, in sede di UNICO 2011. Ma hanno già annunciato modifiche in questa materia, nelle quali è possibile detrarre già nel UNICO 2010 (periodo d'imposta 2009) gli investimenti fatte nel 2009. Laddove l'impresa sia in perdita non viene meno l'agevolazione, posto che la stessa impresa potrà portare a nuovo la maggiore perdita determinata dalla variazione in diminuzione, secondo le regole ordinarie. La detassazione produce effetto ai soli fini Irpef o Ires e non impatta sulla determinazione dell'Irap.

Per praticità, in allegato si riporta la lista dei cespiti agevolabili ritraibili dalla divisione 28 della tabella ATECO che include i macchinari e le apparecchiature che formeranno la base di calcolo dell'agevolazione.

2. Compensazione credito IVA

Per contrastare gli abusi nell'utilizzo dei crediti fiscali il sistema delle compensazioni fiscali sarà reso più rigoroso.

La compensazione del credito IVA per importi superiori a 10.000 euro annui può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale da cui il credito emerge e non più, già a decorrere dal primo giorno del periodo successivo.

Qualora il contribuente intenda utilizzare in compensazione i crediti IVA d'importo superiore a 10.000,00 euro, deve disporre una dichiarazione IVA "certificata". Per questo deve essere apposto alla dichiarazione il visto di conformità da parte di un professionista abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro). Inoltre, i contribuenti che intendono compensare nel modello F24 il credito IVA per importi

superiori a 10.000,00 euro annui, devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (e non via banca).

Per consentire un più rapido accesso alle compensazioni, dall'anno prossimo le società hanno la possibilità di presentare la dichiarazione IVA annuale dal 1° febbraio in forma autonoma anziché nell'ambito di UNICO. Le nuove disposizioni sulle compensazioni dei crediti IVA hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010.

L'amministrazione finanziaria innalza il limite massimo dei crediti IVA compensabili essere innalzato da Euro 516.456,90 a 700.000,00. Ma fino ad oggi manca ancora il apposito decreto ministeriale.

3. Paradisi fiscali

Un'altra novità della manovra d'estate 2009 è la presunzione di evasione relativamente agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute in Stati a fiscalità privilegiata e non dichiarate nel Modello UNICO. Al contribuente resta la possibilità di fornire la prova contraria.

+ 2. Varie +

Pile e accumulatori

Con decreto legislativo 188/2008 si deve iscrivere al registro delle pile e accumulatori alla camera di commercio chiunque immette sul mercato italiano per la prima volta a titolo professionale pile e accumulatori (anche quelli che sono incorporati in apparecchi o veicoli).

La scadenza dell'iscrizione era il 18 giugno 2009, ma questa è stata prorogata con decreto legislativo 78/2009, che è entrato in vigore il 1° luglio 2009 al 18 settembre 2009.

Assegni per lavoratori autonomi e "minimi"

Il compenso percepito da un lavoratore autonomo tramite assegno circolare concorre a formare reddito nell'anno in cui ha ricevuto l'assegno e non nell'anno in cui ha riscosso il relativo assegno. Questo principio di cassa vale anche per le imprese individuali che rientrano nel regime dei minimi.

Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Comune Merano

Il comune di Merano può applicare l'aliquota ordinaria pari a 5,5 per mille soltanto per abitazioni locate, quando il locatore ha la sua residenza in quell'alloggio. Altrimenti l'abitazione viene inquadrata come "seconda casa".

Per un calcolo sempre corretto dell'imposta comunale sugli immobili è necessario comunicarci immediatamente eventuali modifiche.

Per eventuali chiarimenti in merito, restiamo a Vostra disposizione.

Cordiali saluti

I Vostri consulenti

= dr. hubert lanthaler + dr. hubert berger + dr. luca bordato
rag. josef berger + dr. lorin wallnöfer + dr. sabine pfattner

luis zueggstraße 40 · i-39012 meran (bz) · via luis zuegg 40 · i-39012 merano (bz) · tel. 39.0473.200.852 · fax +39.0473.200.856
www.lanthaler-berger.it · info@lanthaler-berger.it · steuernummer + mwst.-nr. · codice fiscale + part. iva 02236120214

TABELLA ATECO 2007 - DIVISIONE 28

28.01	MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
28.11.11	motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12	pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.20	turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00	apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00	altre pompe e compressori
28.14.00	rubinetti e valvole
28.15.00	cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)
28.15.01	organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.02	cuscinetti a sfere
28.02	ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
28.21.10	forni, fornaci e bruciatori
28.21.20	sistemi di riscaldamento
28.21.21	caldaie per riscaldamento
28.21.29	altri sistemi per riscaldamento
28.22.01	ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02	gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03	carriole
28.22.09	altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.01	cartucce toner
28.23.09	macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24.00	utensili portatili a motore
28.25.00	attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
28.29.00	altre macchine di impiego generale nca
28.29.10	bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.20	macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.30	macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.91	apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92	macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93	livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
28.29.99	altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
28.03	MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
28.30.01	trattori agricoli
28.30.09	altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.04	MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI
28.41.00	macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.49.00	altre macchine utensili (incluse parti e accessori)
28.49.01	macchine per la galvanostegia
28.49.09	altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
28.09	MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
28.91.01	macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92.01	macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
28.92.09	altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93.00	macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.94.10	macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20	macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.30	apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.95.00	macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96.00	macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.99.10	macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.20	robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.30	apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.91	apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
28.99.92	giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.93	apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99	altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)